



## COMUNE di VALENZA

(Provincia di Alessandria)

### ORDINANZA SINDACALE N. 97 del 09/09/2020

**OGGETTO: SVOLGIMENTO IN DATA 13 SETTEMBRE 2020 DELLA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE DENOMINATA "LA FÈRA DAL BUN PÀT" E CONCOMITANTE "MERCATINO ENOGASTRONOMICO E HOBBISTICA". CRITERI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

#### IL SINDACO

**Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha, in particolare, prorogato i termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Visto** il D.P.C.M. 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n. 198 del 08-08-2020);

**Visto** il D.P.C.M. 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020); che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ha prorogato con modificazioni sino al 7 ottobre 2020, le misure di cui al D.P.C.M. 7 agosto 2020.

**Richiamati** i diversi ed ulteriori provvedimenti nazionali e regionali emanati in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 e, in particolare, le indicazioni di cui alle Linee Guida delle Regioni e delle Province autonome del 06/08/2020 (allegate al D.P.C.M. 7 agosto 2020 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale – SG n. 198 del 08/08/2020), 20/151/CR10a/COV19 "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative"; relative al "Commercio al dettaglio" ed al "Commercio al dettaglio su aree pubbliche" e l' art. 1, c. 6, lett. dd) del D.P.C.M. 7 agosto 2020: "le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11".

**Considerato** che sono pervenute le seguenti richieste:

a) in data 02/09/2020 (Prot. nr. 14443), istanza da parte dell'associazione denominata "L'Oro dal Po al Monferrato" - P. I.V.A. 02545080067, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione allo svolgimento in data 13 settembre 2020 della manifestazione commerciale denominata "LA FÈRA DAL BUN PÀT";

b) in data 27/08/2020 (Prot. nr. 14135), istanza da parte dell'associazione denominata "A. T. Pro Loco Valenza" - P. I.V.A. 02545080067, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione allo svolgimento in data 13 settembre 2020 della manifestazione commerciale accessoria denominata "MERCATINO ENOGASTRONOMICO E HOBBISTICA"; per le quali la Giunta comunale ha espresso parere favorevole in data 04/09/'20.

**Ritenuto** necessario disciplinare lo svolgimento delle suddette manifestazioni che si svolgeranno in: C.so Garibaldi, da P.za XXXI Martiri a P.za A. Gramsci, area di P.za Gramsci/C.so Garibaldi (zona edicola), Via L. Lombarda da C.so Garibaldi a Via Cavallotti - Via Calvi, Via Mazzini da C.so Garibaldi a Via V. Veneto - L.go I. Bandiera, tratto porticato di V.le Oliva tra C.so Garibaldi e Via Piemonte, Via Cairoli, da C.so Garibaldi a Via G. Calvi, V.le Dante (marciapiede antistante il civ. 25/B), Via Piemonte da Via Mazzini a Via Zuffi, Via Cunietti da P.za Verdi a C.so Garibaldi; come da elaborato planimetrico all'uopo predisposto e contenuto nel "Piano della sicurezza", trasmesso in data 09/09/'20, redatto per le due manifestazioni denominate "LA FÈRA DAL BUN PÀT" e "MERCATINO ENOGASTRONOMICO E HOBBISTICA" a firma dell'Ing. E. Evaso di Valenza (AL) e sottoscritto dall'organizzatore dell'evento principale.

**Considerato** che per assicurare le misure di sicurezza disposte con i provvedimenti sopra richiamati è necessario impartire una serie di disposizioni sia di tipo organizzativo logistico sia operative.

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti locali - e s.m.i.

**Richiamata** la Circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza Prot. nr. 300/A/5458/20/115/28 del 03/08/2020.

**Visto** lo Statuto Comunale.

### **DISPONE**

che lo svolgimento delle manifestazioni commerciali denominate "LA FÈRA DAL BUN PÀT" e "MERCATINO ENOGASTRONOMICO E HOBBISTICA" in previsione il giorno 13 settembre 2020, avvengano nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

1. La vendita nell'ambito del settore del "commercio al dettaglio" dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti misure di sicurezza da attuare a carico dei titolari dei singoli esercizi e regole operative. Per quanto di competenza, nell'ambito dell'attività commerciale svolta dovrà essere assicurato il rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza vigenti, in tema di contrasto alla diffusione di SARS-CoV-2, in particolare:
  - Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
  - Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5°C.
  - Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
  - Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
  - Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
  - I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
  - L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).

- Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

2. Lo svolgimento della "vendita o esposizione su area pubblica", dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti misure di sicurezza da attuare a carico dei titolari dei singoli posteggi assegnati e regole operative. Per quanto di competenza, nell'ambito dell'attività commerciale svolta dovrà essere assicurato il rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza vigenti, in tema di contrasto alla diffusione di SARS-CoV-2, in particolare:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- obbligo dell'uso di idonee mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani (*Nota: si precisa che le prescrizioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con soluzione idro-alcolica o acqua e sapone, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori, fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione*);
- messa a disposizione della clientela di un numero adeguato di prodotti igienizzanti di disinfezione delle mani, presso ogni banco di vendita;
- rispetto del distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro; in particolare, il rispetto del distanziamento minimo tra gli utenti presso i singoli banchi, così come quello tra gli operatori commerciali e gli utenti e tra gli operatori stessi;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico delle merci.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature, prima che siano poste in vendita.

► Gli agenti della Polizia Locale potranno, a loro insindacabile giudizio, disporre le modifiche al posizionamento dei banchi/gazebo/attrezzature ritenute necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni sopra indicate ed eseguire i controlli ispettivi ritenuti necessari.

► In caso di necessità contingenti, sarà possibile il ricorso al personale dell'Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile – Valenza.

## **AVVERTE**

che qualora venisse riscontrata l'inottemperanza, da parte degli operatori, alle prescrizioni sopra indicate, si procederà, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 4 del D. L. 25 marzo

2020, n. 19 (sanzione da € 400,00 a € 3.000,00) disponendo, in caso di assembramenti e mancato rispetto della distanza interpersonale, la chiusura delle attività dei banchi interessate e in caso di reiterate violazioni la chiusura del mercato.

### **DISPONE**

che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sia trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria;
- agli uffici comunali interessati per gli adempimenti di competenza;
- alle forze di Polizia della città per la verifica dell'ottemperanza dell'Ordinanza stessa.

### **DISPONE ALTRESÌ**

che la presente Ordinanza sia pubblicata nel sito *web* comunale.

### **AVVERTE**

che le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

*Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.*



**IL SINDACO**  
(Gianluca BARBERO)